



PIAZZA DEI CADUTI - PALAZZO GIANNANTONIO - TEL. 0835.585.711 FAX 0835.581.208
P. I. 00116240771 C.F. 81001230770 - WEB SITE: WWW.COMUNEPISTICCI.IT

Servizio AA.PP.



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI

“FARMERS MARKET”

(Legge nr. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1 - comma 1065, Decreto Ministeriale 20 novembre 2007 e L.R. nr. 12 del 13 luglio 2012)

Marzo 2016

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 26 del 7 aprile 2016)

Indice:

Art. 1 - Oggetto e finalità	3
Art. 2 - Caratteristiche del farmers market.....	3
Art. 3 - Gestione del farmers market.....	4
Art. 4 - Gestione del mercato.....	4
Art. 5 – Domande per la gestione del farmers market.....	5
Art. 6 – Soggetti ammessi alla vendita.....	6
Art. 7 – Assegnazione dei posteggi del mercato.....	6
Art. 8 - Doveri dell’assegnatario del posteggio.....	6
Art. 9 - Prezzi praticati.....	7
Art. 10 - Tracciabilità del prodotto ed esposizioni dei prezzi	7
Art. 11 – Altre attività collegate.....	7
Art. 12 - Regime fiscale	8
Art. 13 - Sanzioni	8
Art. 14 – Norme finali.....	8
Art. 15 – Entrata in vigore	9

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento definisce i rapporti tra il Comune di Pisticci, il Gestore dei farmers market e gli operatori agricoli che operano in tali mercati, istituito in attuazione dell'art. 1, comma 1065, della Legge nr. 296/2006, del Decreto del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali del 20.11.2007 e del 2° comma dell'art. 3 della L.R. nr. 12 del 13 luglio 2012.
2. Definisce inoltre le regole di ingresso, nonché le modalità di esercizio della vendita nel mercato.
3. I mercati sono finalizzati alla valorizzazione della tipicità e della provenienza dei prodotti agricoli, nonché al contenimento dei prezzi, determinato sia dalla riduzione della distanza tra luogo di produzione e luogo di vendita, sia dall'abolizione di passaggi intermedi delle merci tra produttore e consumatore (cosiddetta "filiera corta").

Art. 2 - Caratteristiche del farmers market

1. I farmers market, denominati "Mercato dei Contadini", sono due e si svolgono:
 - a Pisticci centro: presso il piazzale campo di calcetto per nr. 15 posteggi dalle dimensioni di mt. 5,00 x mt. 9,00;
 - a Marconia: presso piazzale del campo sportivo in Via Nazionale, per nr. 15 posteggi dalle dimensioni di mt. 5,00 x mt. 9,00;
2. La localizzazione di ogni singolo posteggio sarà individuata con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio AA.PP.
3. I mercati sono riservati agli operatori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile abilitati all'attività di vendita su aree pubbliche ai sensi del D. Lgs. nr. 228/2001.
4. I mercati saranno aperti per almeno un giorno alla settimana, dalle

ore 8,00 alle ore 20,00.

5. Il calendario di apertura di ognuno dei due mercati dovrà essere pubblicato, con congruo anticipo, sul sito web ufficiale del Comune.
6. Entrambi i mercati sono esclusivamente riservati alla vendita di prodotti del settore alimentare, con la distribuzione merceologica a scelta dell'operatore agricolo ammesso alla vendita.

Art. 3 - Gestione del farmers market

1. La gestione di ognuno dei farmers market sarà affidata ad un unico soggetto, il quale dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni necessarie per la conduzione del mercato, rimanendone unico responsabile.
2. L'affidamento della gestione è effettuata tramite avviso pubblico di selezione.
3. Il soggetto gestore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - essere costituito in Associazione o Consorzio di produttori agricoli;
 - avere almeno l'80% degli imprenditori agricoli iscritti con centro aziendale nel territorio regionale;
4. In presenza di più domande per la gestione dei farmers market costituiscono criteri preferenziali:
 - il numero complessivo delle aziende agricole iscritte all'Associazione o al Consorzio;
 - il numero delle giornate annue di svolgimento del mercato, per le quali il Gestore si impegna a garantire l'occupazione dei posteggi e la conseguente apertura del mercato;
 - la diversificazione dei prodotti, la territorialità locale dell'azienda e delle produzioni, la tipicità e la tradizionalità.

Art. 4 - Gestione del mercato

1. Il Gestore di ognuno dei farmers market si farà carico di rendere l'area di svolgimento del mercato idonea sotto il profilo igienico-sanitario e di acquisire le dotazioni e le attrezzature necessarie al regolare svolgimento del mercato.
2. Il Gestore del farmers market assume l'onere:
 - di provvedere all'insieme dei servizi necessari per l'organizzazione ed il funzionamento della struttura di mercato;
 - di provvedere alla quotidiana pulizia dell'area del mercato;
 - di gestire il rapporto con gli operatori ammessi alla vendita;
 - di controllare la qualità dei prodotti posti in vendita;
 - di promuovere il mercato.
3. Il Gestore verserà il canone di occupazione del suolo pubblico, nonché le eventuali spese relative al consumo idrico ed energetico.
4. Gli importi e le modalità di pagamento saranno indicati annualmente con deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 5 – Domande per la gestione del farmers market

1. Gli operatori agricoli, riuniti in Associazione o Consorzio, che intendono acquisire la gestione del farmer market devono presentare domanda nelle modalità e nei termini che saranno stabiliti nell'avviso pubblico di selezione.
2. Nella domanda devono essere autocertificati:
 - il possesso dei requisiti di cui all'art. 2135 del Codice Civile da parte di tutti i soci dell'Associazione o Consorzio;
 - l'ubicazione del centro aziendale nell'ambito del territorio regionale per almeno l'80 % dei soci;
 - l'eventuale possesso della certificazione biologica da parte dei soci o di qualcuno di essi.

Art. 6 – Soggetti ammessi alla vendita

1. Sono ammessi alla vendita diretta nel farmers market i soggetti di cui all'art. 2 del D.M. 20.11.2007.
2. Il Gestore del farmers market utilizza criteri di massima trasparenza per la selezione degli operatori agricoli in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del D.M. 20.11.2007, ammessi alla vendita.

Art. 7 – Assegnazione dei posteggi del mercato

1. Il Gestore del farmers market procede alla valutazione delle istanze pervenute secondo i criteri di trasparenza fissati e ne redige un'apposita graduatoria. Detta graduatoria dovrà essere trasmessa al Comando di Polizia Locale per l'attività di vigilanza e controllo.
2. Lo stesso Gestore del mercato procede, inoltre, alla armonizzazione delle categorie merceologiche poste in vendita, sulla base dei seguenti criteri:
 - la diversificazione dei prodotti;
 - la tipicità e la tradizionalità.
3. Il Gestore del mercato trasmette, ad ogni imprenditore che ha presentato istanza di partecipazione al farmers market, formale comunicazione in ordine alla posizione nella graduatoria di assegnazione del posteggio.

Art. 8 - Doveri dell'assegnatario del posteggio

1. L'assegnatario del posteggio deve:
 - attenersi alle norme di cui al presente regolamento;
 - utilizzare esclusivamente le strutture concesse dal Gestore del farmers market;
 - assicurare la presenza al mercato con continuità e puntualità, nonché adottare un comportamento cooperativo;

- farsi custode delle strutture durante l'orario di attività del mercato.
2. A conclusione delle operazioni di vendita, gli operatori agricoli debbono pulire accuratamente l'area occupata dal posteggio loro assegnato, separare e depositare i rifiuti in idonei contenitori adatti per la raccolta differenziata forniti dal Gestore del farmers market.
 3. La violazione dei doveri da parte di uno qualunque degli operatori ammessi alla vendita comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al successivo art. 13.
 4. La reiterata violazione dei doveri da parte di uno qualunque degli operatori ammessi alla vendita comporta la revoca dell'affidamento della gestione.

Art. 9 - Prezzi praticati

1. I prezzi praticati all'interno del farmers market debbono avere come riferimento il listino dei prezzi alla produzione, così come pubblicato dalla C.C.I.A.A.

Art. 10 - Tracciabilità del prodotto ed esposizioni dei prezzi

1. Tutti i prodotti esposti per la vendita debbono riportare l'indicazione dell'origine, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa di settore ed in particolare dalla Legge 3 agosto 2004 nr. 204.
2. Tutti i prodotti debbono riportare in modo chiaro e ben visibile il prezzo, nelle modalità e nei termini di cui alla legislazione sul commercio.

Art. 11 - Altre attività collegate

1. Il Gestore del farmers market potrà realizzare all'interno del mercato attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai

prodotti alimentari, nonché attività ricreative connesse alla tradizionalità del territorio rurale di riferimento.

Art. 12 - Regime fiscale

1. Gli imprenditori che partecipano al farmers market debbono rispettare le norme fiscali previste secondo il regime in cui ciascuno opera.

Art. 13 - Sanzioni

1. La Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine possono elevare sanzioni amministrative da € 25,00 ad € 500,00 al Gestore del farmers market ed ai singoli operatori qualora non risultino rispettate le disposizioni del Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007 e del presente regolamento di mercato.

Art. 14 - Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di cui al Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.11.2007 e al D. Lgs. 18.5.2001 nr. 228, nonché per gli aspetti igienico-sanitari, le disposizioni di cui al Regolamento CE nr. 852/2004 e la conseguente legislazione nazionale e regionale di recepimento.
2. Si applicano, inoltre, per la parte compatibile, le norme del regolamento per il funzionamento dei mercati comunali.
3. Il Dirigente del Servizio AA.PP., con proprio provvedimento può motivatamente disporre la sospensione temporanea del mercato.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni di altri regolamenti e/o provvedimenti comunali con esso incompatibili.

Art. 15 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, composto da nr. 15 articoli, è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi ed entra in vigore decorso il periodo di pubblicazione.